*Regio decreto che modifica il regio decreto 1051/2022 del 27 dicembre 2022 che stabilisce le norme per la nutrizione sostenibile dei terreni agricoli.*

Il regio decreto 1051/2022, del 27 dicembre 2022, che stabilisce le norme per la nutrizione sostenibile dei terreni agricoli, definisce alcune norme di base per una fertilizzazione razionale delle colture, attraverso buone pratiche agricole minime da tenere in considerazione quando si applicano i nutrienti nei terreni agricoli. Inoltre, viene istituito il registro generale dei fabbricanti e degli altri operatori economici di prodotti fertilizzanti, con il duplice obiettivo di migliorare la sorveglianza del mercato, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, del regio decreto 506/2013 del 26 giugno 2013 sui prodotti fertilizzanti, e del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, facilitando al contempo l’implementazione della raccolta dei dati per migliorare il calcolo delle emissioni atmosferiche derivanti dall’uso dei prodotti fertilizzanti. Tra le altre questioni, il presente regio decreto disciplina la professione di consulente in fertilizzazione, che non è una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione spagnola.

Dopo più di un anno di applicazione di questa regolamentazione, è ora necessario facilitare l’implementazione di alcuni aspetti tecnici, rafforzare la coerenza con altri regolamenti settoriali e chiarire formulazioni poco chiare. A tal fine, vengono modificate le disposizioni relative al registro dell’azienda agricola e al piano di fertilizzazione e quelle che facilitano l’uso di letame e fertilizzanti organici.

Il presente regio decreto è stato redatto secondo i principi di buona regolamentazione stabiliti dall’articolo 129 della legge 39/2015 del 1° ottobre 2015 sul procedimento amministrativo comune delle amministrazioni pubbliche. In base ai principi di necessità ed efficacia, il progetto è giustificato dalla necessità di una migliore applicazione della normativa dell’Unione europea in Spagna, e questa regolamentazione è lo strumento più appropriato per garantirne il raggiungimento, dal momento che è obbligatorio che la normativa sia contemplata in un regolamento di base. Inoltre, è conforme al principio di proporzionalità e all’obiettivo di limitare la regolamentazione al minimo indispensabile per ridurre l’intensità normativa. A sua volta, il principio della certezza del diritto è garantito dall’introduzione in una disposizione generale di nuove norme coerenti con il resto dell’ordinamento giuridico. Inoltre, in base al principio di trasparenza, durante l’elaborazione della regolamentazione sono stati consultati gli enti che rappresentano i settori interessati ed è stata condotta la procedura di audizione e informazione pubblica. Infine, si ritiene che il principio di efficienza sia stato rispettato, in quanto non sono stati imposti nuovi oneri amministrativi rispetto alla normativa vigente.

Il presente regio decreto è emanato ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 1, e delle disposizioni 13, 16 e 23 della Costituzione spagnola, che conferiscono allo Stato competenze esclusive in materia, rispettivamente, di basi e coordinamento della pianificazione generale dell’attività economica, basi e coordinamento generale della salute e legislazione di base sulla protezione dell’ambiente, fatte salve le competenze delle Comunità autonome per stabilire norme di protezione aggiuntive.

La presente regolamentazione è emanata in conformità alle disposizioni della sedicesima disposizione finale della legge 30/2022 del 23 dicembre 2022 che disciplina il sistema di gestione della politica agricola comune e le questioni connesse.

La normativa è stata sottoposta al processo di consultazione delle Comunità autonome e delle città di Ceuta e Melilla, sulla base del dovere generale di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche imposto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera k), della legge 40/2015 del 1° ottobre 2015 sul regime giuridico del settore pubblico.

È stato inoltre sottoposto alla procedura di informazione su norme e regolamenti tecnici prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, regolamentata dal regio decreto 1337/1999, del 31 luglio 1999, che disciplina la trasmissione di informazioni nel campo delle norme e dei regolamenti tecnici e delle regole relativa ai servizi della società dell’informazione.

In virtù di quanto precede, su proposta del ministro dell’Agricoltura, della pesca e dell’alimentazione, previa approvazione del ministro delle Finanze e della funzione pubblica, d’intesa con il Consiglio di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri nella sessione del 23 gennaio 2023,

**Articolo unico**. *Modifica del regio decreto 1051/2022 del 27 dicembre 2022 che stabilisce le norme per la nutrizione sostenibile dei terreni agricoli.*

Il regio decreto 1051/2022, del 27 dicembre 2022, che stabilisce le norme per la nutrizione sostenibile dei terreni agricoli, è modificato come segue:

Uno. L’articolo 3, lettera d), recita come segue:

"d) Compost: materiale ottenuto dal trattamento biologico aerobico e termofilo di rifiuti biodegradabili raccolti separatamente che, se ottenuto mediante compostaggio aerobico in conformità ai requisiti della categoria di materiali costituenti 3 (CMC3) di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, può raggiungere la cessazione della qualifica di rifiuto".

Due. L’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), e paragrafi 2 e 5, recita come segue:

"c) In quei terreni che, per le caratteristiche topografiche e per la distanza, possono produrre strascichi di nutrienti verso habitat naturali come zone umide, gole e paludi salmastre, tranne che nelle Comunità autonome che dispongono già di una regolamentazione in tal senso".

"2. Inoltre, a partire dal 1° settembre 2024, sarà responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione di un piano di fertilizzazione in ogni unità produttiva appartenente all’azienda di sua proprietà. Le unità produttive destinate esclusivamente a pascoli non fertilizzate e quelle che non superano i 10 ettari di superficie sono esentate da questo obbligo, a condizione che siano destinate all’aridocoltura o che siano dedicate esclusivamente al pascolo o alle colture foraggere per l’autoconsumo. Il piano di fertilizzazione deve essere conforme al contenuto minimo e ai requisiti di cui all’articolo 6."

"5. A meno che non siano disponibili sistemi di irrigazione localizzata o non si utilizzino tecniche di agricoltura di precisione, come definite nel regio decreto 948/2021 del 2 novembre 2021, volte ad adattare l’apporto di nutrienti alle esigenze della coltura nel tempo, devono essere rispettati anche i periodi di divieto di fertilizzazione azotata indicati nell’allegato II. Tuttavia, le Comunità autonome possono stabilire periodi diversi da quelli stabiliti nel suddetto allegato, giustificati nella misura in cui non incidono sull’impatto ambientale dei nutrienti e, in particolare, sulle loro emissioni di ammoniaca e di gas a effetto serra, nonché sul rispetto del regio decreto 47/2022 del 18 gennaio 2022 e sugli effetti sulla biodiversità del suolo".

Tre. L’articolo 5, lettera a), recita come segue:

"a) i seguenti dettagli del piano di fertilizzazione di cui all’articolo 6, qualora sia obbligatorio redigerlo, all’inizio dell’anno agricolo: resa prevista, coltura precedente, fabbisogno di N, P2O5 e K2O e data di redazione del piano".

Quattro. L’articolo 6, primo comma, e paragrafo 4, recita come segue:

"Il proprietario dell’azienda elabora e attua un piano di fertilizzazione per ciascuna unità di produzione, alle condizioni stabilite nel presente articolo. Il piano può essere modificato durante tutto l’anno agricolo, adattandolo all’evoluzione delle colture e alle condizioni climatiche, purché siano mantenuti i principi di cui alle parti I e II dell’allegato III o quelli stabiliti invece dalla Comunità autonoma:"

 "4. Il piano deve includere la dose raccomandata dei vari nutrienti, il momento in cui si intende applicarli, nonché il tipo di fertilizzante o materiale, il metodo di applicazione e i macchinari di distribuzione".

Cinque. L’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), recita come segue:

"g) In genere, il materiale impilato non può rimanere nei recinti per più di 10 giorni. Se il materiale impilato è compostato o digerito, questo periodo può essere prolungato fino a 20 giorni. I recinti che non sono accessibili alle macchine a causa delle piogge sono esentati da tale obbligo fino a quando non cessa tale circostanza".

Sei. L’articolo 10 è modificato come segue:

Il paragrafo 2 recita come segue:

"2. È vietata l’applicazione di altri materiali organici o organo-minerali, compresi i rifiuti, utilizzando sistemi a piastra, a ventaglio e a cannone, se l’umidità di questi materiali è pari o superiore al 90 % e il loro contenuto di azoto ammoniacale supera lo 0,1 % sulla materia fresca".

Il paragrafo 3, primo e ultimo comma, recita come segue:

"Il letame e i prodotti o materiali organici o organo-minerali, compresi i rifiuti, devono essere interrati il più presto possibile dopo l’applicazione, e sempre entro le prime 24 ore, mediante aratro a versoio, aratro a scalpello, aratro rotativo o attrezzature che garantiscano un lavoro equivalente, a meno che non si verifichi una delle seguenti circostanze:"

"Le autorità competenti delle Comunità autonome, tenendo conto delle caratteristiche agroclimatiche dei loro territori e del tipo di materiale applicato, possono stabilire un periodo massimo inferiore alle 24 ore per effettuare questo interramento, quando obbligatorio".

Sette. L’articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, recita come segue:

"2. L’uso di prodotti fertilizzanti che producono meno emissioni di ammoniaca, meno emissioni di gas a effetto serra o riducono il rischio di lisciviazione dei nitrati deve essere incoraggiato per quanto possibile, tenendo conto delle caratteristiche del suolo, del clima e delle colture.

3. In caso di utilizzo di urea o di soluzioni di azoto ureico, deve essere applicato almeno uno dei metodi elencati nella parte B dell’allegato V, qualsiasi altro metodo per il quale sia stata dimostrata un’efficienza simile al momento della riduzione delle emissioni di ammoniaca o la tenuta di un registro digitale dell’azienda agricola, senza l’imposizione di un obbligo in tal senso a norma del resto delle disposizioni del presente regio decreto.

4. Se nel corso di un anno si constata che l’azoto derivante dall’urea e dalle soluzioni di azoto ureico supera il 30 % dell’azoto totale immesso sul mercato a livello nazionale, nella stagione successiva le aziende che applicano più del 20 % del loro fabbisogno di azoto utilizzando l’urea o le soluzioni di azoto ureico scelgono tra i metodi di cui all’allegato V, parte B, quelli che garantiscono una riduzione delle emissioni di almeno il 30 % rispetto alla tecnica di riferimento, secondo le stime degli orientamenti sviluppati dalla task force sull’azoto reattivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) "Opzioni per la mitigazione dell’ammoniaca". A tal fine, con decisione della Direzione generale delle produzioni e dei mercati agricoli, viene pubblicata annualmente la quantità di azoto commercializzata sotto forma di urea e soluzioni di azoto ureico rispetto al totale. Nel caso in cui il ministero della Transizione ecologica e delle sfide demografiche determini dei coefficienti di riduzione nazionali per queste tecniche, essi sostituiranno quelli stabiliti nei suddetti orientamenti UNECE".

Otto. L’articolo 14, paragrafo 4, recita come segue:

"4. Al momento dell’applicazione dei rifiuti nei terreni agricoli, il gestore dei rifiuti fornisce al proprietario dell’azienda il proprio numero di identificazione ambientale (NIMA), rilasciato dall’autorità ambientale, ai sensi della legge 7/2022 dell’8 aprile 2022, che viene inserito nel registro delle aziende agricole, come indicato all’articolo 5".

Nove. L’articolo 15, paragrafo 1, è modificato e viene aggiunto un nuovo paragrafo 6 come segue:

"1. I materiali di cui all’articolo precedente, se utilizzati come ammendanti, devono essere applicati solo su terreni incolti e, se applicati su piantagioni legnose o su seminativi permanenti come banane e papaia, devono essere applicati direttamente sul terreno e prima della fine della dormienza invernale. Nel caso di pascoli permanenti, possono essere applicati con l’autorizzazione della Comunità autonoma. Quando vengono applicati per l’uso dei loro nutrienti come fertilizzanti, se applicati su terreni con una coltura piantata, non devono entrare in contatto con la parte della coltura destinata al consumo".

"6. Nelle Comunità autonome che non dispongono di una legislazione applicabile precedente alla regolamentazione prevista da questa norma, i rifiuti liquidi recuperabili, ad eccezione dei fanghi, utilizzati per fornire nutrienti alle colture, devono essere applicati lasciando trascorrere almeno due mesi tra l’applicazione e il raccolto. Tuttavia, tale periodo può essere ridotto a 21 giorni nei seguenti casi:

a) il raccolto non è destinato al consumo umano o animale; oppure

b) la forma di coltivazione o il sistema di applicazione del materiale garantiscono che i rifiuti non entrino in contatto con le parti commestibili della coltura."

Dieci. L’articolo 20, primo comma, recita come segue:

"La consulenza sui diversi aspetti della fertilizzazione di cui al presente regio decreto deve essere fornita da un tecnico che possa dimostrare il proprio status di consulente in fertilizzazione in base ai requisiti stabiliti dall’articolo 21. Tuttavia, se l’autorità competente della Comunità autonoma lo prevede, gli obblighi di consulenza possono essere soddisfatti se il proprietario dell’azienda utilizza un software di raccomandazione per la fertilizzazione, approvato da tale autorità competente, in conformità con i requisiti minimi stabiliti nella parte III dell’allegato III, a condizione che il proprietario tenga un registro digitale dell’azienda agricola".

Undici. La disposizione transitoria unica recita come segue:

"Disposizione transitoria unica. Applicazione dei rifiuti attraverso l’operazione R1001 Recupero dei rifiuti nei terreni agricoli e nelle attività di giardinaggio.

Nel caso di rifiuti che sono stati autorizzati dall’autorità ambientale competente ad essere gestiti nel quadro R1001 Recupero dei rifiuti nei terreni agricoli e nelle attività di giardinaggio, certificando a tal fine la documentazione con la descrizione del processo e delle caratteristiche analitiche, prima dell’entrata in vigore del presente regio decreto, il produttore dei rifiuti dispone di un periodo di 3 anni dalla pubblicazione del presente regio decreto per continuare con la propria gestione e presentare una relazione per la modifica, se del caso, dell’allegato VIII".

Dodici. Il punto iii) e la prima riga della tabella di cui all’allegato II sono modificati come segue:

"iii) se si utilizzano tecniche di attenuazione della lisciviazione come polimeri, inibitori, ecc. alcuni prodotti a rilascio ritardato possono essere esclusi dal divieto di applicazione in determinati periodi".

|  |  |
| --- | --- |
| "Cereali invernali | da giugno ad agosto (inclusi)". |

Tredici. L’allegato III è così modificato:

1. La prima frase del paragrafo 1 della parte I recita come segue:

"1. Fatte salve le norme regionali che disciplinano questo aspetto, il calcolo del fabbisogno di fertilizzazione delle colture è conforme ai seguenti orientamenti generali".

2. I paragrafi 3 e 4 della parte I recitano come segue:

"3. I contributi annuali effettivi di N per coltura non devono superare di oltre il 20 % i valori calcolati in conformità al primo punto del presente allegato per tale nutriente. Tuttavia, nel caso in cui vi siano determinazioni analitiche dei reali fabbisogni della pianta in un determinato momento (che possono includere l’analisi fogliare o altre tecniche ammesse nella letteratura scientifica), o in funzione dell’andamento dell’annata agricola e a condizione che l’agricoltore sia in possesso di un registro digitale dell’azienda agricola, tali apporti possono essere modificati, adattandoli ai risultati ottenuti. Tutto ciò non pregiudica il rispetto di limiti più severi stabiliti dalle Comunità autonome per raggiungere gli obiettivi del regio decreto 47/2022 del 18 gennaio 2022.

4. L’effettivo apporto di P2O5 per coltura tiene conto dei livelli di tale nutriente nel terreno. I valori da apportare non devono superare del 30 % la somma dei valori determinati per 5 anni consecutivi. Questa percentuale può essere più elevata nei terreni ritenuti poveri di tale nutriente, a condizione che vi sia una relazione tecnica che giustifichi la misura e che l’agricoltore tenga un registro digitale dell’azienda agricola. Tuttavia, le Comunità autonome possono stabilire le proprie dosi al fine di ridurre l’impatto ambientale dei prodotti fertilizzanti."

3. Il primo comma della parte III recita come segue:

"Gli obblighi di consulenza stabiliti dal presente regio decreto si considerano adempiuti quando l’agricoltore tiene un registro digitale dell’azienda agricola e se vengono utilizzati strumenti o applicazioni informatiche per preparare i calcoli del fabbisogno di nutrienti delle colture e fornire una proposta di fertilizzazione, a condizione che l’autorità competente della Comunità autonoma in cui ne è previsto l’uso abbia dato la sua approvazione".

Quattordici. L’allegato IV è così modificato:

 L’ultima riga della tabella di cui al paragrafo 1 della parte A è sostituita dalle due righe seguenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "Arsenico totale (As) | 40 | 0,8 |
|  Cromo (Cr) | 1000 | 20" |

Alla fine della tabella della parte B è aggiunta la seguente riga con il seguente contenuto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "Cromo (Cr) | 60 | 100" |

Alla fine della tabella di cui alla parte C, paragrafo 1, è aggiunta una riga con il seguente contenuto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "Cromo (Cr) | 2400 | 48" |

Il paragrafo 2 recita come segue:

"2. I valori dei metalli pesanti dei rifiuti applicati al suolo devono essere registrati nel registro dell’azienda agricola di cui all’articolo 5 del presente regio decreto".

Tredici. Le lettere f) e g) della parte A dell’allegato V sono modificate e sono aggiunte due nuove lettere h) e i) con il seguente contenuto:

"f) Uso di liquami acidificati o di inibitori dell’ureasi.

g) Uso di inibitori dell’ureasi o di inibitori della nitrificazione, con supervisione professionale in caso di applicazione diretta al suolo.

h) Compostaggio o biodigestione che garantisca un contenuto finale di azoto ammoniacale inferiore allo 0,6 %, espresso come azoto (N) rispetto al peso fresco del materiale.

i) Interramento del letame entro le prime 12 ore dall’applicazione, mediante aratro a versoio, aratro a scalpello, aratro rotativo o attrezzature che garantiscano un lavoro equivalente, tranne che nella semina diretta, nell’agricoltura conservativa o nei pascoli".

Quindici. L’allegato VIII è così modificato:

La parte 1, paragrafo 1, lettera e), recita come segue:

"e) Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane (fanghi WTP), inclusi nel regio decreto 1310/1990 del 29 ottobre 1990, a condizione che siano stati trattati in conformità alle disposizioni di tale regio decreto".

Nella parte 1, paragrafo 1, sono inserite le nuove lettere g), h), i) e j) che recitano come segue:

"g) Materiali che, pur non soddisfacendo i requisiti di trattamento di cui alle CMC 3, 4 e 5 del regolamento 2019/1009, a seconda dei casi, soddisfano i requisiti dei materiali in entrata per quanto riguarda la stabilità, le impurità e i contaminanti.

h) Rifiuti di frantoio.

i) Fecce di vino.

j) Miscele di quanto sopra, a condizione che siano rispettate le limitazioni più restrittive di ciascun componente".

Il paragrafo 1 della parte 2 recita come segue:

"1. Materiali delle CMC 3, 4 e 5, ottenuti in conformità all’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019:

Soddisfare tutti i requisiti di tale allegato, compresa l’origine dei materiali in entrata, e i seguenti parametri:

- Sostanza organica totale ≥ 13 %.

- Dichiarare il contenuto di *Salmonella*.

- Dichiarare il contenuto di *Escherichia coli*.

- Fornire analisi dei nutrienti che forniscono, in particolare azoto, fosforo (espresso come P2O5) e potassio (espresso come K2O), nonché pH e conducibilità elettrica.

- Soddisfare tutti i requisiti aggiuntivi inclusi nell’autorizzazione per il recupero dei rifiuti R1001".

Il paragrafo 2 della parte 2 recita come segue:

"2. Analogamente, qualsiasi materiale compostato o digerito, da applicare al terreno agricolo e ottenuto da materiali in entrata diversi da quelli di cui al paragrafo precedente, deve essere conforme ai requisiti di impurità e stabilità stabiliti rispettivamente nella CMC 3 o CMC 5 del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, oltre a rispettare i seguenti parametri:

- Sostanza organica totale ≥ 13 %

- Dichiarare il contenuto di *Salmonella*.

- Dichiarare il contenuto di *Escherichia coli*.

- Fornire analisi dei nutrienti che forniscono, in particolare azoto, fosforo (espresso come P2O5) e potassio (espresso come K2O), nonché pH e conducibilità elettrica.

- Soddisfare tutti i requisiti aggiuntivi inclusi nell’autorizzazione per il recupero dei rifiuti R1001".

Sedici. I paragrafi 1 e 4 dell’allegato IX recitano come segue:

"1. In generale, la dose e la frequenza dell’irrigazione devono essere regolate in base alle esigenze della coltura e adattate alla capacità di ritenzione dell’umidità del suolo per evitare la perdita di nutrienti per lisciviazione, prendendo come riferimento le raccomandazioni dei servizi di consulenza agli irrigatori della Comunità autonoma o del sistema informativo agroclimatico per l’irrigazione (SIAR) del ministero dell’Agricoltura, della pesca e dell’alimentazione, nel caso in cui siano presenti nelle Comunità autonome in cui operano; si raccomanda l’uso di sensori per il controllo dell’umidità del suolo, come strumento di supporto per conoscere lo stato del terreno. Nel caso in cui il materiale utilizzato per la fertilizzazione fornisca di per sé una notevole quantità d’acqua alla coltura (come nel caso dell’utilizzo di concime liquido), il volume d’acqua da esso incorporato sarà considerato per il calcolo della dose di acqua di irrigazione e della frequenza della sua applicazione".

"4. Nelle colture con irrigazione localizzata, la fertilizzazione verrà effettuata sciogliendo i nutrienti nell’acqua di irrigazione e applicandoli al terreno attraverso l’acqua. Questi saranno dosati in modo frazionato, durante il periodo di attività vegetativa della coltura, mentre le concentrazioni e le quantità parziali apportate possono essere adattate ai momenti di massimo fabbisogno all’interno del ciclo colturale".

**Disposizione finale unica.** *Entrata in vigore***.**

Il presente regio decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

DA PRESENTARE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Madrid, …………. 2024

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA PESCA E DELL'ALIMENTAZIONE

Luis Planas Puchades